SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A1541

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 815 a 821, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 933 a 942, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 955 a 965, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 1015 a 1024, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 1025 a 1027, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 1068 a 1075, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli da 1154 a 1166, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi.

Art. 8.

Dopo l'art. 971 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in malattie infettive, in endocrinologia e malattie del ricambio, in igiene e medicina preventiva, in chirurgia toracica, in chirurgia maxillo-facciale, in dermatologia e venereologia, in medicina nucleare e all'istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e virologia, in audiologia, in ematologia afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 972. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 973. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 974. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede il dipartimento delle scienze relazionali e della comunicazione n. 22 della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 975. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 976. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia.
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 977. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:
metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL.

d) Area della terapia:
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:
radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 978. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica.

Scienze basiche biologiche (ore 100):
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

Diagnostica (ore 200):
semeiotica ORL;
metodiche audiometriche e semiologia audiologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):
informatica ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

Scienze basiche biologiche (ore 25):
psicologia.

Diagnostica (ore 200):
metodiche audiometriche e semeiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare.

Patologia e clinica (ore 75):
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia.

Monte ore elettivo: ore 400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico.

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
radiologia e neuroradiologia;
neurologia (in rapporto con l'audiologia).

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale.

Discipline correlate (ore 50):

pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia;
audiologia preventiva e sociale.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 979. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei laboratori di elettronistagmografia, informatica, E.R.A., fisiologia, protesizzazione e collaudo protesi, audiometria tonale, vocale ed automatica di cui la scuola è dotata.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 980. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 981. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 982. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 983. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 984. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;
b) odontoiatria;
c) chirurgia;
d) otorinolaringoiatria;
e) anestesiologia e farmacologia;
f) maxillo-facciale;
g) radiologia.

Art. 985. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;
embriologia;
anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;
diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;
ortognatodonzia e cefalometria;
patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;
nozioni generali di tecnica operatoria I;
nozioni generali di tecnica operatoria II;
elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;
elementi di neurochirurgia;

d) Otorinolaringoiatria:

elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:

anestesiologia e rianimazione;
nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
patologia orbitaria;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.;
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;
terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;
chirurgia ortopedica dei mascellari;
chirurgia oncologica maxillo-facciale;
traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:
radiodiagnostica maxillo-facciale;
radioterapia.

Art. 986. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):
organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;
embriologia.

Odontoiatria (ore 120):
gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;
ortognatodonzia e cefalometria.

Chirurgia (ore 160):
anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;
nozioni generali di tecnica operatoria I.

Otorinolaringoiatria (ore 50):
elementi di otorinolaringoiatria.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):
anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale.

Odontoiatria (ore 60):
patologia speciale odontostomatologica.

Chirurgia (ore 90):
nozioni generali di tecnica operatoria II.

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):
anestesiologia e rianimazione;
nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

Maxillo-facciale (ore 80):
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):
diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

Maxillo-facciale (ore 260):
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale;
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
patologia orbitaria.

Radiologia (ore 60):
radiodiagnostica maxillo-facciale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Odontoiatria (ore 80):
chirurgia orale.

Chirurgia (ore 100):
elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia.

Maxillo-facciale (ore 160):
terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'A.T.M.;
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale.

Radiologia (ore 60):
radioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):
terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;
chirurgia ortopedica dei mascellari;
chirurgia oncologica maxillo-facciale;
traumatologia maxillo-facciale.

Chirurgia (ore 60):
elementi di neurochirurgia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 987. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

protesi oro-maxillo-facciale;
odontostomatologia;
ortognatodonzia;
chirurgia generale;
chirurgia oncologica;
chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;
cefalometria;
gipsometria;
fotometria;
kinesiografia ed elettromiografia stomatognatica;
traumatologia facciale;
chirurgia orale;
chirurgia maxillo-facciale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 988. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 989. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 990. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 991. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 992. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;
b) metodologia clinica e terapia generale;
c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia toracica.

Art. 993. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria e informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:
metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

d) Tecnica operatoria:
istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:
istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 994. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia e istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria e informatica;
tecnologie biomediche applicate.

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):
patologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica;
trattamento pre e post operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini.

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie.

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini;
endoscopia toracica.

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
chirurgia delle neoplasie del torace.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
terapia intensiva.

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma.

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 995. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in dermatologia e venereologia

Art. 996. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 999, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;
b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Art. 997. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi (*).

(*) Trentacinque per i cinque anni dell'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Art. 998. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituto di dermatologia, chirurgia plastica e maxillo-facciale, istituto di anatomia patologica, istituto di urologia, istituto di farmacologia, dipartimento di patologia molecolare.

Art. 999. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo di dermatologia cosmetologica i laureati che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1000. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse;
f) dermatologia cosmetologica.

Art. 1001. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:
chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Art. 1002. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
istocitopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

Dermatologia clinica (ore 140):
dermatologia clinica.

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):
allergologia ed immunologia dermatologica.

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):
isto-citopatologia dermatologica.

Dermatologia clinica (ore 250):
dermatologia clinica.

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):
allergologia ed immunologia dermatologica.

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):
isto-citopatologia dermatologica.

Dermatologia clinica (ore 200):
dermatologia clinica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
dermatologia allergologica e professionale.

Dermatologia oncologica (ore 40):
dermatologia oncologica.

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale.

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica.

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno: - Indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia cosmetologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1003. — Durante i quattro/cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di degenti per malattie cutanee; ambulatori: dermatologia generale e infantile, venereologia, dermatologia allergologica e professionale, terapia chirurgica e crioterapia dermatologica; fotodermatologia, fisioterapia dermatologica, cosmetologia, dermatologia oncologica; laboratori: micologia e venereologia, istocitopatologia dermatologica, immunopatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 1004. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 1005. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi

Art. 1006. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1007. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1008. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 1009. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:
radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 1010. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

Morfologia normale e patologica (ore 100):
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

Diagnostica di laboratorio (ore 100):
principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

Diagnostica di laboratorio (ore 150):
principi e metodiche biochimico cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi.

Diagnostica strumentale (ore 100):
radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

Diagnostica di laboratorio (ore 100):
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali.

Clinica (ore 200):
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi.

Diagnostica strumentale (ore 50):
medicina nucleare;
endoscopia.

Clinica (ore 300):
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1011. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio, accettazione e Day-Hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 1012. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di «endocrinologia», di «malattie del ricambio e diabetologia».

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia e indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 1013. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 1014. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 1015. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1016. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 1017. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 1018. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area didattica elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;
b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio.

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
fisiopatologia endocrina.

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
fisiopatologia metabolica.

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
principi di informatica;
inglese scientifico.

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica;
patologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
medicina interna.

Patologia molecolare (ore 30):
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
fisiopatologia endocrina.

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
fisiopatologia metabolica.

Epidemiologia e statistica (ore 40):
statistica medica;
progettazione ricerche cliniche.

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):
metodologia clinica;
patologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
epidemiologia della patologia metabolica.

Andrologia (ore 30):
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
urologia andrologica.

Medicina interna (ore 400):
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):
patologia e clinica delle endocrinopatie;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia dell'età evolutiva.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia.

Andrologia (ore 30):
andrologia dell'età evolutiva;
sessuologia.

Medicina interna (ore 40):
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):
patologia e clinica delle endocrinopatie;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
dietologia e nutrizione;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza;
urologia andrologica.

Medicina interna (ore 40):

medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia.

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione;
urologia andrologica.

Medicina interna (ore 40):

medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
cronoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica.

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva;
sessuologia.

Medicina interna (ore 40):

medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica.

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza;
urologia andrologica.

Medicina interna (ore 40):

medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1019. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: quelli di endocrinologia, medicina interna, malattie dismetaboliche e andrologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 1020. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di: epidemiologia e sanità pubblica; organizzazione dei servizi sanitari di base; igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica; indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base; indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; laboratorio.

Art. 1021. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1022. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1023. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1024. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;
b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;
c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 1025. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:
istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:
immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed omocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:
elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:
principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:
fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 1026. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):
istituzioni di matematica e elementi di informatica;
statistica medica e biometria.

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):
immunologia;
microbiologia medica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

Medicina preventiva (ore 65):
elementi di genetica;
educazione sanitaria.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):
epidemiologia generale e demografia.

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):
elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica.

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva.

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata.

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria;
metodologia epidemiologica applicata II.

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo.

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari.

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale.

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali.

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
prevenzione e assistenza nell'età senile;
igiene mentale.

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Indirizzo e igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali.

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente;
igiene ospedaliera.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degi ospedali II.

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentàzione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica;
microbiologia clinica.

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative.

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori.

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II;
microbiologia clinica II;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1027. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori: epidemiologia e sanità pubblica; patologia clinica; batteriologia; virologia; chimica degli istituti di igiene; laboratori e strutture delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 1028. — È istituita la Scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 1029. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1030. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina socio-territoriale.

Art. 1031. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1032. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;
b) epidemiologia e prevenzione;
c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 1033. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 1034. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento

del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica.

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive.

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):
metodologia clinica delle malattie infettive.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):
immunologia delle malattie infettive.

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche.

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):
malattie tropicali e subtropicali.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):
tecniche immunologiche.

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):
clinica delle malattie infettive.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1035. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti o divisioni di malattie infettive; ambulatori di malattie infettive; laboratori di batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 1036. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 1037. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 1038. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1039. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1040. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) fisica e strumentazione;
c) tecniche in vitro;
d) applicazioni cliniche medico-nucleari;
e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 1041. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) Fisica e strumentazione:
fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, etc.).

c) Tecniche in vitro:
radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) Applicazioni cliniche:

metodologie di base delle misure in vivo;

metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);

diagnostica oncologica;

cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;

metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia, etc.);

terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;

nozioni di radioterapia oncologica.

e) Radiobiologia e radioprotezione:

radiobiologia;

biologia delle radiazioni non ionizzanti;

dosimetria applicata;

radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);

normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 1042. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-appicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale.

Fisica e strumentazione (ore 100):

fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica.

Tecniche in vitro (ore 100):

radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità.

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata;
statistica ed informatica;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

Fisica e strumentazione (ore 100):

strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazione di radiazioni non ionizzanti.

Tecniche in vitro (ore 200):

radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Applicazioni cliniche (ore 400):

metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Applicazioni cliniche: (ore 300):

diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative;
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):

radioprotezione;
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1043. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

servizi di diagnostica per immagini (T.C.; M.N.R.; Eco);
medicina nucleare;
radioimmunologia;
radioterapia metabolica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 1044. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 1045. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 1046. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede il dipartimento di biologia e patologia cellulare e molecolare «L. Califano», e la seconda facoltà di medicina e chirurgia, per le rispettive competenze.

Art. 1047. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1048. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 1049. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:
statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:
citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:
virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:
micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:
parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:
immunologia generale;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:
controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:
disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:
micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:
microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:
epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:
biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 1050. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):
statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

Batteriologia (ore 210):
citologia e fisiologia batterica;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

Virologia (ore 60):
virologia generale.

Micologia (ore 30):
micologia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):
batteriologia speciale.

Virologia (ore 100):
virologia speciale.

Parassitologia (ore 50):
parassitologia;
protozoologia.

Immunologia (ore 50):
immunologia generale.

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):
controllo microbiologico degli alimenti.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):
immunoprofilassi ed immunoterapia.

Agenti antimicrobici (ore 70):
disinfettanti e chemioterapici.

Microbiologia clinica (ore 250):
epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica.

Micologia (ore 30):
micologia speciale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

Agenti antimicrobici (ore 100):
antibiotici e antivirali.

Immunologia (ore 50):
sierologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):
metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente.

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):
micrometodi in microbiologia clinica.

Ecologia microbica (ore 50):
microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

Microbiologia applicata (ore 50):
biotecnologia.

Tecniche microbiologiche (ore 200):
tecniche batteriologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

Microbiologia applicata (ore 70):
microbiologia industriale.

Tecniche microbiologiche (ore 180):
dosaggi microbiologici;
tecniche virologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche.

Ecologia microbica (ore 100):
microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1051. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica:
microbiologica;
virologica;
parassitologica;
micologica.

La frequenza nelle varie arce per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1988
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 143

88A1455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1978, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 219 a 223, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 235 a 241, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 378 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 379. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici, tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dell'alimentazione.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 382, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi: dietologico e dietoterapico, nutrizionistico generale e tecnologico alimentare.

La scuola rilascia i titoli di specialista in scienza dell'alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo nutrizionistico generale, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

Art. 380. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 381. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di scienze matematiche fisiche e naturali e di farmacia con il contributo delle strutture dell'istituto di scienze sanitarie applicate.

Art. 382. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo nutrizionistico generale i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, scienze delle preparazioni alimentari; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 383. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;
b) chimico-tecnologica;
c) epidemiologica e di metodologie di intervento;
d) igienico-ecologica;
e) nutrizione clinica.

Art. 384. — Gli insegnamentti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologica:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzioni di dietetica;
dietetica fisiologica;
dietetica delle collettività;
elementi di fisiologia generale;
elementi di fisiologia della nutrizione;
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
psicologia del comportamento alimentare;
alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;
analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;
statistica dei consumi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;
approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

Art. 385. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):		
biochimica della nutrizione	ore	100
Chimico-tecnologica (ore 160):		
chimica degli alimenti	»	100
elementi di tecnologie alimetari	»	60
Igienico-ecologica (ore 70):		
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare	»	70
Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 70):		
istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):		
fisiologia della nutrizione umana	ore	120
biochimica patologica della nutrizione	»	100
istituzioni di dietetica	»	100
Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 80):		
epidemiologia nutrizionale	»	50
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo dietologico e dietoterapeutico:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato della nutrizione ore 75
dietetica e dietoterapia dell'infanzia. » 100
dietetica e dietoterapia dell'adulto. . » 80
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi . . . . » 45
malattie del metabolismo e della nutrizione. . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale ore 120
malattie del metabolismo della nutrizione . . . . » 120

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione . . . . » 40
tossicologia alimentare . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - Indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 300):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 100
elementi di fisiologia generale . . . . » 20
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti. . . . . » 80
dietetica fisiologica . . . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 100):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

dietetica delle collettività . . . . ore 100

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 180):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 80
statistica dei consumi alimentari. . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 120):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo nutrizionistico generale:

Igienico-ecologica (ore 180):

igiene della nutrizione . . . . ore 40
tossicologia alimentare . . . . » 40
ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Biochimico-fisiologica (ore 160):

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio. . . . . ore 100
psicologia del comportamento alimentare . . . . » 60

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 60):

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno - Indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti. . . . . ore 80
elementi di fisiologia generale . . . . » 30

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 90
microbiologia delle industrie alimentari . . . . » 90
istituzioni di tecnologie alimentari . » 110

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione ore 60

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 120
tecnologie speciali . . . . » 120

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 300):

tecnologie speciali . . . . ore 220
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti . . . . » 80

Igiene ecologica (ore 100):

approvvigionamento idrico e detergenza . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 386. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli di scienza dell'alimentazione presso l'istituto di scienze sanitarie applicate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della

scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 387. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 388. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 389. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 390. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 391. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo dei seguenti istituti: clinica chirurgica; divisione di urologia O.S.M. I.R.C.C.S.; ospedale di circolo di Varese; casa di cura Beato Matteo - Vigevano.

Art. 392. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 393. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 394. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 395. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . . . ore 25

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . »

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	300
microbiologia e microbiologia clinica	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° *Anno:*

Morfologica (ore 50):		
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.	ore	50
Diagnostica (ore 150):		
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50
Specialità affini (ore 50):		
nefropatie mediche	»	50
Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):		
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	150
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° *Anno:*

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):		
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali	»	25
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico.	»	25
Diagnostica (ore 50):		
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50
Clinica (ore 25):		
andrologia	»	25
Specialità affini (ore 25):		
dermatologia e venereologia	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° *Anno:*

Diagnostica (ore 75):		
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . .	ore	75
Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):		
procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile .	»	50
Clinica (ore 225):		
clinica urologica.	»	125
nefrologia chirurgica	»	25
urologia ginecologica	»	25
neuro-urologia e urodinamica	»	25
oncologia clinica.	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

5° *Anno:*

Clinica (ore 250):		
clinica urologica.	ore	200
patologia e clinica urologica infantile	»	50
Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):		
procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile .	»	50
Specialità affini (ore 50):		
chirurgia dell'intestino	»	25
chirurgia vascolare	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 396. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica chirurgica; servizio di dialisi; divisione di urologia O.S.M. I.R.C.C.S., Pavia; ospedale di circolo di Varese; Casa di cura «Beato Matteo», Vigevano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 397. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva delle scuole secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 398. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1988
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 151

88A1479

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 1988.

Approvazione del modulo informativo per la iscrizione degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 4, 5, 13 a 16 e 19, ultimo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visti gli articoli 1 primo comma, 2 a 10, 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955;

Visto il parere del Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Ritenuto che occorre stabilire il modello a stampa della scheda da impiegarsi per la rilevazione dei dati concernenti gli atti di ultima volontà soggetti alla iscrizione R.G.T. e che, per esigenze tecniche, tale scheda deve compilarsi a macchina;

Ritenuta la necessità di sperimentare per un congruo periodo il sistema informativo adottato e le apparecchiature all'uopo impiegate e considerata altresì la opportunità di acquisire al R.G.T. — in quantità significativa e prima che il sistema stesso entri obbligatoriamente a regime verso l'utenza — i dati occorrenti alle certificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'accluso modello della scheda per l'iscrizione degli atti — contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307 e dagli articoli 3, 4 e 9 del relativo regolamento — nel Registro generale dei testamenti. La compilazione deve eseguirsi a macchina — con impiego di nastri dattilografici ad inchiostro nero fisso — senza correzioni, cancellature, abrasioni o aggiunte e riportando i dati rigorosamente entro i campi all'uopo destinati. Il modulo compilato dal pubblico ufficiale va trasmesso — in triplice esemplare e previo distacco dal foglio in cui inserito — all'archivio notarile che, nei termini prescritti e a mezzo plico assicurato, inoltra poi al R.G.T. l'esemplare a quest'ultimo destinato. Il conservatore dell'archivio notarile provvede analogamente per l'inoltro al R.G.T. del modulo da lui compilato.

Le «Avvertenze» allegate sub *B* fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il modulo informativo in triplice esemplare, stampato con caratteri a bastone stretto corpo 5-6-7 e 8 su foglio di carta bianca autocopiante (senza impiego di policlorobifenili, senza fenomeni di fosforescenza e con opacità minima 85%), deve misurare cm 21 x 14,85 e rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) esemplare per il R.G.T.: foglio trasmittente tipo IDEM della Wiggins Teape da gr 90 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro rosso tipo HKS 13 E per lettore ottico e (limitatamente ai separatori di campo) in inchiostro nero per lettore ottico;

b) esemplare per il p.u.: foglio ricetrasmittente tipo IDEM della Wiggins Teape da gr 53 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro nero;

c) esemplare per l'A.N.: foglio ricevente tipo IDEM della Wiggins Teape da gr 57 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro nero;

d) i margini esterni del prospetto debbono misurare in ciascun esemplare mm 20 al lato sinistro, mm 3 al lato destro, mm 7 in alto e mm 9 in basso;

e) i segni separatori di campo in OCR-B1.

Art. 3.

Le schede, comprese quelle sostitutive, redatte dai notai e dagli esercenti temporanei sono soggette all'imposta prevista dall'art. 5 della tariffa parte I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Ciascuno dei tre esemplari sconta l'imposta che viene assolta mediante applicazione di marche sul retro del modulo. Per l'esemplare, destinato al R.G.T., il bollo è peraltro assolto insieme con quello dovuto per l'esemplare destinato all'archivio notarile.

Sono esenti dall'imposta di bollo le schede redatte dal conservatore dell'archivio notarile mentre quelle trasmesse dall'autorità consolare sono soggette al tributo solo in caso d'uso.

Art. 4.

Gli obblighi di iscrizione, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Con successivo decreto verrà stabilita la decorrenza degli adempimenti concernenti gli atti contemplati dall'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 956/1984.

Art. 5.

Gli obblighi, sanciti per il conservatore del Registro generale dei testamenti dagli articoli 6 e 8 comma primo, parte prima della ripetuta legge 25 maggio 1981, n. 307 e dall'art. 13 del relativo regolamento, hanno effetto con decorrenza 1° gennaio 1989.

Roma, addì 29 marzo 1988

p. *Il Ministro:* CATTANEI

ALLEGATO *A*

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)

A — TESTATORE

COGNOME 1) | PATERNITA 2)

NOME 3) | SESSO 4) | DATA DI NASCITA | ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) | PROV. O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) | PROV. 9) | RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B — ATTO 11)

REDAZIONE T. PUBBLICO | DEPOSITO 12) T. SPECIALE | DEPOSITO 13) T. OLOGRAFO | DEPOSITO ATTO ESTERO | DEPOSITO T. SEGRETO | PUBBLIC. 14) | DICHIAR DI NULLITÀ | RITIRO | ATTO DI REVOC. | REVOC. NEL TEST.

DATA | NUMERO 15) | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) | QUALIFICA 17)

SEDE | STATO 18)

C — ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST. PUBBLICO | TEST. SEGRETO | TEST. OLOGRAFO | TEST. SPECIALE | REVOC. | REVOC NEL TEST. | FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA | NUMERO | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) | QUALIFICA 22)

SEDE | STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE | SCHEDA SOST.VA | ATTO DEP.TO | COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) | SCHEDA SOSTITUTIVA 25) | FOGLIO N. | N FOGLI DELLA RICHIESTA

N. PROGR. GENERALE | DATA DI PROTOCOLLO | ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA | N | FOGLIO N.

RISERVATO R.G.T. | DATA DI TRASMISSIONE R G T. — RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE | CODICE IDENTIFICATIVO P U 26) | DATA DELLA RICHIESTA | FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter - Serie I

Bollo del presente esemplare assolto unitamente a quello dell'esemplare per l'Archivio Notarile.

ESEMPLARE R.G T

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

Visto, p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CATTANEI

ALLEGATO *A*

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)

A — TESTATORE

COGNOME 1) | PATERNITÀ 2)

NOME 3) | SESSO 4) | DATA DI NASCITA | ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) | PROV. O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) | PROV. 9) | RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B — ATTO 11)

REDAZIONE T. PUBBLICO | DEPOSITO 12) T. SPECIALE | DEPOSITO 13) T. OLOGRAFO | DEPOSITO ATTO ESTERO | DEPOSITO T. SEGRETO | PUBBLIC. 14) | DICHIAR. DI NULLITÀ | RITIRO | ATTO DI REVOC. | REVOC. NEL TEST.

DATA | NUMERO 15) | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) | QUALIFICA 17)

SEDE | STATO 18)

C — ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST. PUBBLICO | TEST. SEGRETO | TEST OLOGRAFO | TEST SPECIALE | REVOC. | REVOC. NEL TEST. | FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA | NUMERO | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) | QUALIFICA 22)

SEDE | STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE | SCHEDA SOST.VA | ATTO DEP.TO | COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) | SCHEDA SOSTITUTIVA 25) | FOGLIO N. | N. FOGLI DELLA RICHIESTA

N. PROGR. GENERALE | DATA DI PROTOCOLLO | ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA | N | FOGLIO N

DATA DI TRASMISSIONE R.G.T. | CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 26) | DATA DELLA RICHIESTA

RISERVATO R.G.T. | RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE | FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter - Serie I

ESEMPLARE PER L'ARCHIVIO NOTARILE

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

Visto, p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CATTANEI

ALLEGATO *A*

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)

A TESTATORE

COGNOME 1) < PATERNITÀ 2)

NOME 3) < SESSO 4) < DATA DI NASCITA < ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) < PROV. O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) < PROV. 9) < RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B ATTO 11)

REDAZIONE T. PUBBLICO < DEPOSITO 12) T. SPECIALE < DEPOSITO 13) T. OLOGRAFO < DEPOSITO ATTO ESTERO < DEPOSITO T. SEGRETO < PUBBLIC. 14) < DICHIAR. DI NULLITÀ < RITIRO < ATTO DI REVOC. < REVOC. NEL TEST.

DATA < NUMERO 15) < DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) < QUALIFICA 17)

SEDE < STATO 18)

C ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST. PUBBLICO < TEST. SEGRETO < TEST. OLOGRAFO < TEST. SPECIALE < REVOC. < REVOC. NEL TEST. < FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA < NUMERO < DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) < QUALIFICA 22)

SEDE < STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE < SCHEDA SOST.VA < ATTO DEP.TO < COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) < SCHEDA SOSTITUTIVA 25) < FOGLIO N. < N. FOGLI DELLA RICHIESTA

N. PROGR. GENERALE < DATA DI PROTOCOLLO < ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA < N. < FOGLIO N.

DATA DI TRASMISSIONE R.G.T. < CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 26) < DATA DELLA RICHIESTA

RISERVATO R.G.T. RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter - Serie I ESEMPLARE PER IL PUBBLICO UFFICIALE

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

Visto, p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CATTANEI

ALLEGATO *B*

AVVERTENZE

Tutti i dati riportati sulla scheda dovranno essere debitamente riscontrati ed accertati come esatti.

Per esigenze tecniche la scheda deve essere accuratamente compilata a macchina, senza uscire fuori dai campi destinati a contenere i dati e senza correzioni, cancellature, aggiunte e ribattute. I caratteri devono essere della massima *nitidezza*. Il carattere < è un separatore dei campi e non ha alcun altro significato.

Qualora la scheda risulti insufficiente in relazione al numero degli atti vanno utilizzate ulteriori schede (da compilare anche nelle sezioni A e B) su ognuna delle quali vanno riportati, nell'apposito spazio, il numero progressivo del foglio ed il numero complessivo dei fogli che compongono la richiesta. Nel caso di più testamenti olografi con la stessa data, compilare una sola scheda.

I nomi delle persone e le denominazioni dei comuni vanno indicati per esteso (es. Gian Carlo e non G. Carlo; Santa Maria Capua Vetere e non S. Maria C.V.).

I comuni italiani devono essere indicati con l'esatta loro denominazione ufficiale.

Le date vanno indicate in forma numerica, con l'anno per intero. Omettere qualsiasi separazione tra giorno, mese ed anno, completando, se del caso, con zeri ciascun componente (es. 02031935). Se sconosciute o conosciute parzialmente indicare con zeri le parti mancanti (es. 00121980).

Il pubblico ufficiale richiedente l'iscrizione deve sottoscrivere ogni esemplare della scheda senza superare i margini dello spazio assegnato.

Sezione A: **TESTATORE**

1) Omettere i titoli onorifici, di studio o di altra natura. Per le donne *coniugate* indicare solo il cognome da nubile.
2) Indicare la paternità quando l'atto sia anteriore al 24/7/1957. Riportare il solo nome (es. Luigi e non fu Luigi).
3) Indicare l'eventuale pseudonimo solo se risultante dagli atti dello Stato Civile. Per i *religiosi* indicare il solo nome secolare.
4) Indicare «F» o «M».
5) Adempimento meramente facoltativo: indicare gli estremi dell'atto di nascita risultanti dalla carta d'identità o da altri documenti dello Stato Civile, riportando di seguito i dati relativi a numero, parte e serie (es. 1500IA).
6) Indicare il comune di nascita.
7) Indicare la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il comune di nascita; per la provincia di Roma indicare «RM». Non compilare per le provincie di Fiume, Pola e Zara nel periodo della loro appartenenza all'Italia. Nel caso di nascita all'estero indicare lo Stato.
8) Indicare il comune di domicilio o residenza. Nel caso di domicilio o residenza all'estero indicare solo lo Stato.
9) Indicare la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il comune di domicilio o residenza; per la provincia di Roma indicare «RM». Non compilare nel caso di domicilio o residenza all'estero.
10) Il campo va sempre compilato. In mancanza di richiesta indicare «NO». In caso di richiesta, indicare lo Stato o gli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea del 16/5/1972 con le seguenti sigle: «FRA» per Francia; «CIP» per Cipro; «TUR» per Turchia; «BEL» per Belgio; «PAB» per Paesi Bassi; «POR» per Portogallo; «LUS» per Lussemburgo; «SPA» per Spagna. Se gli Stati sono più di uno, separare con una virgola le relative sigle.

Sezione B: **ATTO**

11) In tale sezione vanno riportate le notizie relative all'atto di cui si richiede l'iscrizione nel R.G.T.. Barrare la casella relativa alla voce che interessa. Nel caso di redazione o deposito di testamento contenente una revocazione o una revocazione di revocazione, barrare *anche* la casella «revocazione nel testamento».
12) Barrare *soltanto* nel caso di deposito di testamento speciale presso l'Archivio Notarile ai sensi degli artt. 614, 616 e 617 c.c..
13) Barrare *soltanto* nel caso di deposito formale di testamento olografo.
14) Barrare nei seguenti casi: a) passaggio di testamento pubblico agli atti fra vivi; b) apertura e pubblicazione di testamento segreto; c) pubblicazione di testamento olografo già depositato formalmente presso il Notaio o presso l'Autorità consolare; d) deposito di testamento speciale presso l'Archivio Notarile per la pubblicazione ai sensi dell'art. 610 c.c.; e) deposito di testamento olografo per la pubblicazione ai sensi dell'art. 620 primo co. c.c.; f) pubblicazione di testamento olografo fiduciario conservato nell'Archivio Notarile.
15) Indicare il numero del repertorio in cui l'atto è stato annotato. Per la sentenza irrevocabile dichiarativa di nullità indicare il numero del registro dell'Autorità che l'ha emessa.
16) Indicare l'Autorità che ha emesso la sentenza irrevocabile dichiarativa di nullità nel modo seguente: «PRETORE», «TRIBUNALE», «CORTE D'APPELLO», «CORTE DI CASSAZIONE». Per il verbale redatto dal Conservatore indicare «ARCHIVIO NOTARILE». Per gli atti previsti dall'art. 13 secondo co. della legge 25 maggio 1981, n. 307, indicare «CONSOLATO» o «AMBASCIATA». Per gli atti redatti dal coadiutore o dal delegato, indicare il cognome e nome del Notaio coadiuvato, impedito o sospeso intestatario del repertorio in cui è annotato l'atto.
17) Indicare la qualifica della Pubblica Autorità con le seguenti sigle: «NOT» per il Notaio; «EST» per l'Esercente temporaneo funzioni notarili; «CON» per l'Autorità consolare. L'Autorità che ha emesso la sentenza irrevocabile di nullità deve essere indicata come segue: «PRT» per il Pretore; «TRB» per il Tribunale; «APP» per la Corte d'Appello; «CAS» per la Corte di Cassazione. Per il verbale redatto dal Conservatore indicare «ARN».
18) Da compilare *soltanto* nel caso di atto dell'Autorità consolare.

Sezione C: **ATTO DI RIFERIMENTO** (da compilarsi *unicamente* nel caso in cui nella precedente sezione B sia stato annotato una pubblicazione o un ritiro o una revocazione o una revocazione di revocazione o una sentenza dichiarativa di nullità o un deposito di testamento speciale o un deposito di atto estero).

19) In tale sezione vanno riportate le notizie relative al testamento (che viene pubblicato o ritirato o revocato con atto o dichiarato nullo) ovvero al testamento speciale (che viene depositato) ovvero all'atto estero (che viene depositato) ovvero all'atto di revocazione (che viene revocato con atto). Barrare la casella relativa alla voce che interessa. Se il testamento contiene una revocazione o una revocazione di revocazione, barrare *anche* la casella «revocazione nel testamento».
20) Indicare la forma dell'atto nel modo seguente: TESTAMENTO PUBBLICO, DEPOSITO T. SEGRETO, TESTAMENTO SPECIALE, DEPOSITO T. OLOGRAFO, PASSAGGIO ATTI TRA VIVI, PUBBLICAZIONE T. SEGRETO, PUBBLICAZIONE T. OLOGRAFO, RITIRO T. SEGRETO, RITIRO T. OLOGRAFO, REVOCAZIONE, REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE.
21) Per il verbale redatto dal Conservatore indicare sempre la Pubblica Autorità che ebbe a rogare l'atto di riferimento tranne che nel caso in cui questo sia un testamento olografo fiduciario conservato nell'Archivio Notarile. Per gli atti redatti dal coadiutore o dal delegato, indicare il cognome e nome del Notaio coadiuvato, impedito o sospeso intestatario del repertorio in cui è annotato l'atto.
22) Indicare la qualifica del Pubblico Ufficiale nel modo che segue: «NOT» per il Notaio; «EST» per l'Esercente temporaneo funzioni notarili; «CON» per l'Autorità consolare; «PRT» per il Pretore; «CNL» per il Conciliatore; «SND» per il Sindaco; «MNC» per il Ministro del Culto; «COM» per il Comandante della nave o dell'aereomobile; «UFF» per l'Ufficiale; «CAP» per il Cappellano; «ARN» per il Conservatore dell'Archivio Notarile.
23) Compilare *soltanto* nel caso di revoca di un atto a suo tempo ricevuto dall'Autorità consolare o nel caso di atto estero depositato.
24) *Riservato all'Autorità Consolare* e *all'Archivio Notarile* per comunicare le variazioni di una scheda precedente che debba essere modificata. In tal caso barrare la casella e riportare il numero progressivo generale e la data di protocollo annotati - nella parte riservata all'Archivio Notarile - sull'esemplare della scheda irregolare conservato dall'Autorità consolare o dall'Archivio Notarile. Per le richieste composte di più fogli, compilare una scheda sostitutiva per ogni foglio da sostituire, indicandone il numero nell'apposita casella.
25) *Riservato al Notaio* per sostituire una scheda precedente che debba essere modificata. In tal caso, barrare la casella e riportare il numero progressivo generale e la data di protocollo annotati - nella parte riservata all'Archivio Notarile - sull'esemplare della scheda irregolare conservato dal Notaio. Per le richieste composte di più fogli, compilare una scheda sostitutiva per ogni foglio da sostituire, indicandone il numero nell'apposita casella.
26) Non compilare nel caso di scheda redatta dal Conservatore.

Visto, p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CATTANEI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.

— La legge 25 maggio 1981, n. 307, contiene le norme di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972 e relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti.

— Il D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, approva il regolamento di esecuzione della legge n. 307/1981.

— I DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 642, e 30 dicembre 1982, n. 955, concernono la disciplina della imposta di bollo.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Art. 4. — Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto; o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile».

«Art. 13. — Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 9 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, è il seguente:

«Art. 3. — Il notaio che riceve il deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio notarile, entro dieci giorni dalla data del verbale, la scheda di cui al precedente art. 2».

«Art. 4. — Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla notifica, al competente archivio notarile, ai sensi del precedente art. 2, una scheda sulla quale sono indicate la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei le funzioni notarili, nonché le autorità consolari.

Il conservatore dell'archivio notarile al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti e conservati nell'archivio notarile, deve trasmettere, entro tre giorni dalla notifica, al suddetto registro i dati di cui al primo comma».

«Art. 9. — Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere al registro stesso, entro i tre giorni feriali successivi, con le modalità di cui al precedente art. 7, i dati di cui all'art. 2.

Il conservatore dell'archivio notarile che riceve in deposito gli atti di un notaio cessato o trasferito deve, entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione, trasmettere al registro generale dei testamenti i dati relativi alle schede che il notaio non aveva ancora trasmesso.

Il conservatore dell'archivio notarile deve comunicare al registro generale dei testamenti, entro i tre giorni feriali successivi alla chiusura del verbale di deposito, l'avvenuta consegna all'archivio degli atti dei notai cessati o trasferiti. Di tale consegna deve essere effettuata annotazione integrativa nel registro generale dei testamenti, di modo che nel certificato di cui al successivo art. 13 risulti l'archivio presso cui l'atto iscritto trovasi depositato.

Per la trasmissione al registro generale dei testamenti dei dati previsti nel primo comma, il conservatore dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2: in essa, in luogo del cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale, è indicato l'archivio notarile in cui è stato ricevuto l'atto».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 6 e 8, comma primo, della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto».

«Art. 8, primo comma. — Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti».

— Il testo dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, è il seguente:

«Art. 13. — La richiesta del certificato delle iscrizioni relative ad una persona defunta deve essere rivolta al conservatore del registro generale dei testamenti e deve essere accompagnata oltre che dal documento indicato nell'art. 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, anche dalla ricevuta comprovante il versamento sul conto corrente postale, che all'uopo verrà aperto, intestato a «Registro generale dei testamenti», della tassa di lire diecimila e dell'importo dei valori bollati. La richiesta può essere presentata anche presso un archivio notarile distrettuale.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro delle finanze ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono fissate le disposizioni per il servizio di riscossione delle tasse e potranno essere previste forme decentrate di rilascio dei certificati.

Il certificato è rilasciato con sistema automatizzato e deve contenere tutte le iscrizioni relative alla persona defunta.

In esso deve altresì risultare l'archivio presso cui è depositato l'atto, qualora il notaio sia cessato o trasferito».

88A1509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 marzo 1988, n. 107.

Modificazioni al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, e successive modificazioni approvate con i decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981, 28 ottobre 1981, 27 aprile 1984, 8 giugno 1984, 7 novembre 1984 e 24 gennaio 1986;

Viste le delibere numeri 3 e 4 del 28 giugno 1987 e n. 7 del 20 dicembre 1987 con le quali il consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F., ha modificato gli articoli 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del regolamento anzidetto;

Ritenuto opportuno approvare le suddette modifiche regolamentari;

Decreta:

Sono approvate le sottoindicate modifiche al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.), adottate dal consiglio nazionale dell'Ente stesso con le delibere numeri 3 e 4 del 28 giugno 1987 e n. 7 del 20 dicembre 1987:

A) gli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. sono sostituiti con i seguenti:

«Art. 7. — L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari a lire:

a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21;

b) 175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al sedicesimo, salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21;

c) 58.655 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973.

L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto *a)* che precede, non può essere inferiore a L. 3.738.930 salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21».

«Art. 9. — La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che possa far valere almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione effettive.

Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.

La pensione di anzianità non è convertibile in pensione di vecchiaia.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianità si consegue:

nel 1988 e nel 1989 con almeno 32 anni di iscrizione e contribuzione effettivi e tre anni di studi universitari riscattati;

nel 1990 e nel 1991 con almeno 33 anni di iscrizione e contribuzione effettivi e due anni di studi universitari riscattati;

nel 1992 e nel 1993 con almeno 34 anni di iscrizione e contribuzione effettivi ed un anno di studi universitari riscattato.

I supplementi di pensione derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, sono maggiorati del 100 per cento».

«Art. 10. — Il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento e sempreché abbia maturato anzianità di iscrizione e contribuzione effettive non inferiori a quindici anni, ha diritto ad una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo.

Il supplemento di pensione nella misura stabilita dal punto *b)* del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione.

Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1987 che abbiano già raggiunto o superato il limite delle 40 annualità, i supplementi di pensione previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive alla data suindicata».

«Art. 14. — La pensione di invalidità è concessa previa visita fiscale disposta dall'Ente.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa la pensione di invalidità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica.

L'Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità».

B) Agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. sono apportate le modifiche di seguito indicate per ciascuno di essi:

Art. 16:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I contributi versati dal sedicesimo anno in poi determinano una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno successivo al quindicesimo; il supplemento di pensione, nella misura stabilita dal punto *b)* del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quallo cui si riferisce la contribuzione».

Art. 19:

Il primo comma è soppresso.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A partire dal 1° dicembre 1981, per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, è corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante».

Dopo i primi due commi è aggiunto il seguente comma:

«Il diritto all'assegno integrativo è subordinato all'esercizio per almeno 15 anni di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dall'art. 7 della legge n. 475/68».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 20:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di quattro, determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato, nella misura stabilita dal punto *b)* del precedente art. 7».

Art. 21:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa dell'assicurazione predetta, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale, può essere ridotta del 33,33% o del 50% o del 66,66% limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalità del presente regolamento».

Art. 22:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda moltiplicando l'importo annuo *pro tempore* di cui al punto *b)* dell'art. 7 per i coefficienti riportati nelle tabelle seguenti; l'importo da versare è arrotondato, per accesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine:

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 33,33%
fino a 39 anni	1,67
da 40 a 44	2,67
da 45 a 52	3,54
da 53 a 59	4,51
da 60 a 64	4,01
da 65 a 69	3,11
da 70 ed oltre	2,17

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 50%
fino a 39 anni	2,50
da 40 a 44	4,01
da 45 a 52	5,31
da 53 a 59	6,77
da 60 a 64	6,02
da 65 a 69	4,66
da 70 ed oltre	3,26

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 66,66%
fino a 39 anni	3,34
da 40 a 44	5,35
da 45 a 52	7,09
da 53 a 59	9,03
da 60 a 64	8,03
da 65 a 69	6,22
da 70 ed oltre	4,35

Dopo i primi due commi è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso l'importo da reintegrare non può essere inferiore alla differenza fra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro».

Art. 25:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo della pensione aggiuntiva diretta è calcolato:

nella misura di cui al punto *a)* dell'art. 7, per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva;

nella misura di cui al punto *b)* dell'art. 7, per ciascun anno di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva successivo al sedicesimo».

Art. 26:

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso l'importo relativo ad ogni annualità da riscattare di cui al primo e terzo comma non può essere inferiore al contributo della pensione aggiuntiva vigente al momento della domanda di riscatto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 marzo 1988

p. *Il Ministro:* FOTI

Visto, il *Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Alla pag. 40 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il testo aggiornato del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F.

88G0156

DECRETO 12 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Volpi coop. costruzioni meccaniche - Soc. coop a r.l., in Assisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Volpi coop. costruzioni meccaniche - Soc. coop. a r.l., con sede in Assisi, frazione S. Maria degli Angeli - zona industriale (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Volpi coop. costruzioni meccaniche - Soc. coop. a r.l., con sede in Assisi, frazione S. Maria degli Angeli - zona industriale (Perugia), costituita per rogito notaio Giuseppe Brunelli, in data 2 gennaio 1987, repertorio 18274, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1523

DECRETO 16 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola ACLI», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 14 febbraio 1987 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola ACLI», con sede in Policoro (Matera);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola ACLI», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito notaio dott. Nicola Riccardulli in data 6 novembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mauro Russo, via Mesaniello, 10, Montalbano Jonico (Matera), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1524

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dall'8 al 12 febbraio 1988: ufficio del registro di Sciacca, per lavori di ristrutturazione dei locali dell'ufficio;

in data 18 febbraio 1988: 1° ufficio provinciale I.V.A. di Firenze, dalle ore 11,25 alle ore 12,30, in seguito a telefonata anonima che segnalava la presenza di ordigni esplosivi nell'edificio di via Panciatichi, ove ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e I.V.A. è accertato come segue:

DALL'8 AL 12 FEBBRAIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

IN DATA 18 FEBBRAIO 1988

Regione Toscana:

1° ufficio provinciale I.V.A. di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1510

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 dicembre 1987.

Determinazione della dotazione organica del gruppo controllori merci nel porto di Venezia per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visto il progetto di riorganizzazione del gruppo controllori merci del porto di Venezia, predisposto dal provveditorato al porto di Venezia;

Considerato che la nuova dotazione organica del predetto gruppo per l'anno 1988, ai fini delle esigenze del servizio, risulta composta da quattro elementi:

Decreta:

Art. 1.

Nel porto di Venezia la dotazione organica del gruppo controllori merci, per l'anno 1988, viene determinata nei termini appresso specificati:

attuali componenti del gruppo: 6;
nuova dotazione organica: 4;
elementi eccedenti rispetto alla nuova dotazione organica: 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
FIORINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1494

DECRETO 19 febbraio 1988.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che, in base al citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni, le sigle relative al compartimento marittimo di Rimini sono le seguenti:

Rimini - RM;
Pesaro - 1-RM;
Fano - 2-RM;
Cattolica - 3-RM;
Cesenatico - 4-RM;
Marotta - 5-RM;
Gabicce a Mare - 6-RM;
Riccione - 7-RM;
Bellaria - 8-RM,

e quelle relative al compartimento marittimo di Ancona sono:

Ancona - AN;
Senigallia - 2-AN;
Porto Civitanova - 7-AN;
Porto Recanati - 8-AN;
Numana - 9-AN;
Falconara Marittima - 10-AN;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1987, n. 466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1987 con il quale, a seguito di modificazioni apportate alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, il circondario marittimo di Pesaro, precedentemente compreso nel compartimento marittimo di Rimini, è passato a far parte del compartimento marittimo di Ancona;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo «Falconara Marittima» del compartimento marittimo di Ancona, aggiungasi:

Pesaro, sigla assegnata: 11-AN;
Fano, sigla assegnata: 12-AN;
Marotta, sigla assegnata: 13-AN;
Gabicce a Mare, sigla assegnata: 14-AN.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 1-RM, 2-RM, 5-RM e 6-RM rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di Pesaro, all'ufficio locale marittimo di Fano e alle delegazioni di spiaggia di Marotta e Gabicce a Mare, non più compresi nel compartimento marittimo di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A1493

DECRETO 18 marzo 1988.

Coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante disposizioni in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni, che ha disposto un aumento di sei volte della misura della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo primo della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

Visto il successivo quinto comma del citato decreto-legge che, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso vengano determinati con decreto del Ministro della marina mercantile i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate nelle misure aggiornate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo primo della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

Vista la nota n. 7/24/77 del 3 febbraio 1988 con la quale l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nello stabilire i valori minimi e massimi del coefficiente di correzione, attraverso una ponderazione di essi, individua un terzo valore che propone di adottare;

Ritenuto di condividere tale proposta;

Decreta:

Sono determinati i seguenti coefficienti di correzione da applicare ai valori di NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo primo della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

Classe A

Navi per carichi liquidi alla rinfusa (cisterne per greggio, per prodotti puliti chimichiere, gasiere, bitumiere, ecc.) 0,98

Classe B

Navi per carichi secchi alla rinfusa, navi da carico generale a uno o più ponti con interponti integri, navi portacontenitori cellulari a un ponte, navi frigorifere 0,99

Classe C

Navi da carico generale a due o più ponti con interponte aperto:

per GT inferiore a 4000. 0,37
per GT superiore a 4000 0,90

Classe D

Navi portacontenitori cellulari a due o più ponti, navi porta bestiame 0,54

Classe E

Navi Ro-Ro, navi traghetto, navi per carichi unitizzati, navi porta auto 0,34

Classe F

Navi passeggeri 0,99

Classe G

Navi da pesca 1,00

Classe H

Navi appoggio 0,71

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 marzo 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A1495

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 aprile 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1988, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali, centrale e circoscrizionali;

Visto il telex n. 11567, del 21 marzo 1988, con il quale il Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, in data 18 marzo 1988, ha deciso il rinvio, ai giorni 27 e 28 novembre 1988, delle operazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1988, citato nelle premesse, è modificato nel senso che le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa sono rinviate ai giorni 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno il giorno 27 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 28 dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Roma, addì 5 aprile 1988

Il Ministro: ZANONE

88A1522

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 marzo 1988.

Disposizioni concernenti l'assegnazione dei locali ad uso commerciale od artigianale realizzati nell'ambito del complesso edilizio di Monterusceilo. (Ordinanza n. 1396/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la delibera n. 64 del 22 aprile 1986 del consiglio comunale di Pozzuoli concernente la costituzione di apposita commissione comunale per l'assegnazione dei locali ad uso commerciale ed artigianale in Monteruscello;

Visto il decreto n. 507/BRA/Gab del 31 gennaio 1987 con il quale il prefetto di Napoli previo scioglimento della commissione nominata dal comune di Pozzuoli, designava quale commissario *ad acta* per l'assegnazione dei predetti locali, il vice prefetto dott. Arturo Caccia Perugini atteso l'infruttuoso decorso del termine fissato alla commissione comunale sopra citata per l'assegnazione dei locali in questione;

Considerato che, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del nominato commissario *ad acta*, residuano ancora da assegnare ottantuno locali a fronte dei duecentodiciassette realizzati;

Ritenuta la opportunità di definire al più presto la assegnazione dei medesimi, la cui apertura si palesa indispensabile per assicurare i servizi commerciali necessari ed utili tenuto conto dell'elevato numero di abitanti ormai insediato in Monteruscello;

Ritenuto opportuno, per il raggiungimento delle predette finalità con la dovuta tempestività, delegare al prefetto di Napoli le funzioni sopra enunciate, facultandolo alla nomina di un commissario *ad acta;*

Dispone:

Art. 1.

Per l'assegnazione dei locali ad uso commerciale ed artigianale ancora disponibili in Monteruscello, il prefetto di Napoli è autorizzato a nominare un commissario *ad acta*, che provveda anche all'esame ed alla definizione degli eventuali conseguenti ricorsi.

Il commissario *ad acta*, di cui al precedente comma potrà altresì dichiarare la decadenza nei confronti degli assegnatari i quali non abbiano, entro un termine da determinare, attivato i relativi esercizi commerciali o artigianali.

Art. 2.

Possono concorrere alla assegnazione dei locali disponibili ad uso commerciale ed artigianale e di quelli che si renderanno tali in caso di decadenza degli attuali assegnatari tutti i titolari di licenze di commercio rilasciate dal comune di Pozzuoli che abbiano interesse a localizzare in Monteruscello l'esercizio della propria attività.

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei locali di cui al comma precedente la titolarità al 10 ottobre 1983 di esercizi commerciali o artigianali sfrattati o sgomberati sistemati precariamente e, subordinatamente, la titolarità di esercizi commerciali o artigianali siti in edifici demoliti o da demolire per effetto dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1511

ORDINANZA 23 marzo 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1004/FPC/ZA in data 4 giugno 1987 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in comuni della Lombardia e del Piemonte. (Ordinanza n. 1399/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 1004/FPC/ZA del 4 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1987, con la quale si assegnava al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, la somma di lire 3.120 milioni per gli interventi diretti a sanare la crisi nella distribuzione idrica ed al Consorzio acquedotto rurale Bianzè regione Moletto la somma di L. 150.000.000 per la costruzione di un nuovo pozzo in falda profonda a causa dell'inquinamento della falda superficiale in atto utilizzata;

Visto il telex n. 1203 del 20 luglio 1987 con cui la regione Piemonte, in riferimento al telex 5142/043/12 EMER, precisa che l'acquedotto rurale Bianzè regione Moletto è consorzio tra sessantasei aziende agricole site nei comuni di Bianzè, Borgo d'Ale e Livorno Ferraris;

Accertato, pertanto, che il Consorzio di cui sopra non ha i requisiti richiesti dal citato art. 6;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 1004 del 4 giugno 1987, che assegnava al Consorzio acquedotto rurale Bianzè regione Moletto la somma di L. 150.000.000, è annullato.

Art. 2.

Il comma 2 dell'art. 3 della stessa ordinanza è così modificato: «La somma di L. 3.120.000.000 sarà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Lonate Pozzolo».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1514

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura del regolamento coordinato con le nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Nel testo di detto regolamento, approvato con D.M. 29 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977), sono state, pertanto, inserite le modifiche ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente (quelle apportate dal D.M. 8 marzo 1988, n. 107, sono evidenziate con caratteri corsivi):

D.M. 4 febbraio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1980);

D.M. 12 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981);

D.M. 28 ottobre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 392 del 30 novembre 1981);

D.M. 27 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1984);

D.M. 8 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984);

D.M. 7 novembre 1984 (Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - supplemento ordinario n. 1 del 29 aprile 1985);

D.M. 24 gennaio 1986 (Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - supplemento ordinario n. 1 del 30 gennaio 1988);

D.M. 8 marzo 1988, n. 107 (pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*).

TITOLO I

ATTIVITÀ DELL'ENTE ED ISCRIZIONI

Art. 1.

Le attività dell'Ente sono:

a) i contributi degli iscritti;
b) le entrate stabilite per legge o convenzione;
c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.

L'Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza. La prima comprende una distinta sottogestione per la previdenza facoltativa.

La destinazione delle entrate, fra le diverse gestioni dell'Ente, quando non risultano dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23, e quelli facoltativi di cui allo stesso titolo, capo III del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli ordini provinciali dei farmacisti.

I contributi obbligatori sono approvati annualmente dal consiglio nazionale; la misura di quello dovuto per la sezione previdenza non può essere inferiore a L. 210.000 annue a partire dal 1° gennaio 1978.

I contributi previdenziali dovuti dal farmacista che non abbia superato i 30 anni sono ridotti di un terzo; a tal fine l'età viene determinata al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono le quote contributive.

I contributi degli iscritti sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640.

Art. 3.

I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente.

È fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta dell'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l'iscritto disoccupato involontariamente.

In tali casi l'iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione, in relazione alle possibilità della relativa gestione sempreché sussistano le condizioni previste dal successivo art. 39.

L'Ente ha facoltà di effettuare i necessari accertamenti tramite il consiglio provinciale dell'ordine dei farmacisti o a mezzo di sanitari di sua fiducia, accertamenti che potranno essere periodicamente ripetuti.

Art. 4.

Il consiglio nazionale aggiorna ogni anno la misura dei contributi obbligatori in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT tenendo contestualmente conto della situazione tecnico-finanziaria dell'Ente accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni cinque anni.

TITOLO II

SEZIONE PREVIDENZA

Capo I

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PREVIDENZA

Art. 5.

Le attività della sezione previdenza sono quelle di cui all'art. 1 relative alla sezione stessa.

Capo II

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 6.

Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia;
b) la pensione di anzianità;
c) la pensione di invalidità;
d) la pensione ai superstiti.

La pensione base può essere integrata dalla pensione aggiuntiva di cui al successivo art. 23.

Art. 7.

L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari a lire:

a) *249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 21;*
b) *175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al sedicesimo, salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21;*

c) *58.655 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973.*

L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto a) *che precede, non può essere inferiore a L. 3.738.930 salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 21.*

Art. 8.

La pensione di vecchiaia determinata sulle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che abbia compiuto il sessantesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno quindici anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;
b) almeno quindici anni di contribuzione effettiva.

Art. 9.

La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che possa far valere almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione effettive.

Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.

La pensione di anzianità non è convertibile in pensione di vecchiaia.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianità si consegue:

nel 1988 e nel 1989 con almeno trentadue anni di iscrizione e contribuzione effettivi e tre anni di studi universitari riscattati;

nel 1990 e 1991 con almeno trentatre anni di iscrizione e contribuzione effettivi e due anni di studi universitari riscattati;
nel 1992 e 1993 con almeno trentaquattro anni di iscrizione e contribuzione effettivi ed un anno di studi universitari riscattato.

I supplementi di pensione derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, sono maggiorati del 100 per cento.

Art. 10.

Il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento e sempreché abbia maturato anzianità di iscrizione e contribuzione effettive non inferiori a quindici anni, ha diritto ad una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo.

Il supplemento di pensione nella misura stabilita dal punto b) *del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione.*

Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1987 che abbiano già raggiunto o superato il limite delle quaranta annualità, i supplementi di pensione previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive alla data suindicata.

Art. 11.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto il sessantesimo anno di età, ovvero, ove nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dal precedente art. 8, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

La corresponsione della pensione di vecchiaia è subordinata all'invio della documentazione prescritta ai sensi dell'art. 38; nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato riscatti in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, terzo comma.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda sempreché al momento della richiesta risultino soddisfatti i requisiti prescritti dal precedente art. 9; qualora siano in corso pagamenti di valori di riscatto in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, terzo comma.

L'iscritto ha facoltà di chiedere, con le modalità amministrative fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che la decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità sia procrastinata da uno a dieci anni. In tal caso la pensione è maggiorata come segue:

dopo un anno: 10%;
dopo due anni: 21%;
dopo tre anni: 33%;
dopo quattro anni: 46%;

dopo cinque anni: 60%;
dopo sei anni: 75%;
dopo sette anni: 91%;
dopo otto anni: 108%;
dopo nove anni: 126%;
dopo dieci anni: 145%.

La maggiorazione è calcolata sull'importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data di decorrenza della pensione, data che dovrà essere indicata dall'iscritto all'atto di presentazione della domanda di pensione; l'aumento da applicare è determinato sulla base di anni compiuti.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delibera n. 4 del 23 giugno 1985 gli iscritti che percepiscono la pensione di vecchiaia o di anzianità possono chiedere la sospensione del trattamento al fine di ottenere la maggiorazione di cui al quarto comma del presente articolo.

La maggiorazione è calcolata sulla base di anni compiuti intercorrenti tra la data di recesso del trattamento e la data di decorrenza della pensione rivalutata, data che dovrà essere indicata dall'iscritto all'atto di presentazione della nuova domanda.

Per gli iscritti che rinviano o sospendono il percepimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, ai sensi dei commi che precedono, il massimale delle annualità utili contributive è elevato a cinquanta anni; non sono computabili a tal fine le annualità di contribuzione che non abbiano comportato, per effetto delle norme regolamentari, incremento al trattamento pensionistico.

Gli anni di rinvio o di sospensione del percepimento della pensione sono validi per la eventuale determinazione o rideterminazione del parametro individuale di cui al successivo art. 19.

In caso di decesso dell'assicurato che abbia maturato il diritto alle maggiorazioni di cui al presente articolo, la pensione spettante ai superstiti è computata tenendo conto di dette maggiorazioni.

Art. 12.

Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli iscritti di età inferiore ai sessanta anni compiuti che risultino in modo assoluto e permanente inabili all'attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;

b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.

Art. 13.

Valgono per la determinazione dell'importo della pensione di invalidità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 7.

Le pensioni di invalidità relative ad anzianità di iscrizione inferiori a quindici anni e coperte da annualità di contribuzioni ridotte a norma dell'art. 21, vengono liquidate in proporzione al numero ed alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, rapportate a quindici.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Il titolare di pensione di invalidità, conseguita a norma dell'art. 12, che al compimento del sessantesimo anno di età non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata.

Art. 14.

La pensione di invalidità è concessa previa visita fiscale disposta dall'Ente.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa la pensione di invalidità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica.

L'Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

Art. 15.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 16.

Il pensionato di invalidità ha diritto al compimento del quindicesimo anno di iscrizione e contribuzione effettive, alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei primi quindici anni.

La riliquidazione della pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ultima contribuzione.

I contributi versati dal sedicesimo anno in poi determinano una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno successivo al quindicesimo; il supplemento di pensione, nella misura stabilita dal punto b) *del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione.*

Art. 17.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia spetta una pensione:

al coniuge;

ai figli celibi o nubili fino al ventunesimo anno di età;

ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;

in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa;

in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa.

La pensione ai figli è corrisposta oltre il compimento del ventunesimo anno di età qualora essi siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto.

In questo caso la pensione è corrisposta fino al termine della durata legale del corso seguito, ma comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Il trattamento non è ripetibile e per goderne il superstite deve presentare annualmente un certificato di iscrizione al corso universitario seguito.

A partire dal 1° dicembre 1981 la pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

80 per cento per un solo superstite;
100 per cento per due o più superstiti.

Art. 18.

Perde il diritto alla pensione il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto.

Periodicamente secondo quanto verrà stabilito dal consiglio di amministrazione, il coniuge che fruisca della pensione dovrà produrre documento comprovante lo stato di vedovanza.

Art. 19.

A partire dal 1° dicembre 1981, per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, è corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante.

Il diritto all'assegno integrativo è subordinato all'esercizio per almeno quindici anni di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dall'art. 7 della legge n. 475/1968.

Il numero degli anni utili ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene determinato sommando tutti i periodi validi e considerando la frazione finale superiore a sei mesi come anno intero; quella inferiore si trascura.

Il numero complessivo degli anni utili riconosciuti dall'Ente ai predetti fini costituisce il «parametro individuale» di riferimento per la corresponsione dell'assegno integrativo.

I periodi contributivi successivi al pensionamento non modificano il «parametro individuale» accertato al momento del pensionamento stesso.

Il farmacista o il superstite per l'ottenimento dell'assegno integrativo deve inoltrare al momento del pensionamento domanda all'Ente che dovrà essere corredata da idonea documentazione.

Art. 20.

Agli iscritti all'Ente è data facoltà di riscattare, prima del pensionamento, la durata del corso di studi universitari, fino ad un massimo di quattro anni per la laurea o il diploma.

L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla stessa data, i seguenti coefficienti:

Età	Coefficiente
fino a 30 anni	0,66
da 31 a 39 anni	1
da 40 a 44 anni	1,4
da 45 a 49 anni	1,9
da 50 a 54 anni	2,5
da 55 anni ed oltre	3,2

Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di quattro, determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato, nella misura stabilita dal punto b) *del precedente art. 7.*

Ai farmacisti iscritti all'Ente è concessa la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1° gennaio 1959.

Il riscatto si compie mediante il versamento di un importo determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto *b)* dell'art. 7 per i coefficienti riportati nella tabella seguente; l'importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine:

Età	ANNI DA RISCATTARE					
	1	2	3	4	5	Anni successivi al 5°
48	28,76	—	—	—	—	—
49	29,76	59,52	—	—	—	—
50	31,10	62,21	93,31	—	—	—
51	31,77	63,54	95,31	127,09	—	—
52	32,64	65,28	97,92	130,56	163,20	—
53	33,04	66,08	99,12	132,17	165,20	14,72
54	33,31	66,62	99,92	133,23	165,55	14,38
55	33,44	66,89	100,32	133,77	167,21	14,04
56	29,56	59,13	88,69	118,25	147,81	13,71
57	25,95	51,91	77,85	103,81	129,76	13,38
58	21,74	43,47	65,22	86,95	108,69	13,04
59	17,79	35,58	55,37	71,17	88,96	12,71
60 - 64	12,04	24,08	36,12	48,16	60,20	12,04
65 - 69	9,36	18,73	28,09	37,45	46,82	9,36
70 ed oltre	6,69	13,38	20,06	26,75	33,44	6.69

Gli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1° gennaio 1959, riscattati ai sensi del presente articolo, sono considerati come anni di contribuzione effettiva e valgono anche come anni di iscrizione effettiva ai fini degli articoli 9 e 16; tali anni non modificano, per i farmacisti pensionati, il «parametro individuale» già accertato ai sensi dell'art. 19.

Art. 21.

Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa dell'assicurazione predetta, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale, può essere ridotta del 33,33% o del 50% o del 66,66% limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalità del presente regolamento.

Alle situazioni suddette e per gli stessi effetti è equiparata la temporanea ed involontaria disoccupazione.

La riduzione è attuata su domanda dell'interessato e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche ai fini del riscatto di cui al precedente art. 20.

Agli iscritti che godono del trattamento di invalidità a carico dell'Ente non è comunque consentito di avvalersi del beneficio di cui al primo comma del presente articolo nel periodo compreso tra il sesto e il quindicesimo anno di iscrizione.

Art. 22.

I farmacisti iscritti all'Ente che comunque abbiano versato contributi ridotti, possono chiedere il reintegro prima del pensionamento di tutti o parte degli anni coperti a contribuzione ridotta di cui al precedente art. 21.

Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell'art. 7 per i coefficienti riportati nelle tabelle seguenti; l'importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine:

Età	*Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 33,33%*
fino a 39 anni	*1,67*
da 40 a 44	*2,67*
da 45 a 52	*3,54*
da 53 a 59	*4,51*
da 60 a 64	*4,01*
da 65 a 69	*3,11*
da 70 ed oltre	*2,17*

Età	*Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 50%*
fino a 39 anni	*2,50*
da 40 a 44	*4,01*
da 45 a 52	*5,31*
da 53 a 59	*6,77*
da 60 a 64	*6,02*
da 65 a 69	*4,66*
da 70 ed oltre	*3,26*

Età	*Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 66,66%*
fino a 39 anni	*3,34*
da 40 a 44	*5,35*
da 45 a 52	*7,09*
da 53 a 59	*9,03*
da 60 a 64	*8,03*
da 65 a 69	*6,22*
da 70 ed oltre	*4,35*

In ogni caso l'importo da reintegrare non può essere inferiore alla differenza fra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.

Gli anni reintegrati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di iscrizione e contribuzione effettivi a contributo intero.

Art. 23.

Ad integrazione del trattamento pensionistico di base di cui ai precedenti articoli è istituito un trattamento pensionistico aggiuntivo, al quale possono aderire tutti gli iscritti.

L'adesione alla previdenza aggiuntiva si effettua presentando domanda all'Ente entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato intende iscriversi; per gli anni successivi, in mancanza di esplicita rinuncia da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'adesione si intende confermata.

I farmacisti che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla pensione aggiuntiva con la stessa decorrenza della pensione base; la relativa domanda deve pervenire all'Ente a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di iscrizione all'albo stesso.

È inoltre concessa a tutti gli iscritti che aderiscono alla previdenza aggiuntiva la facoltà di riscattare prima del pensionamento, ai fini di tale trattamento, la durata legale del corso di studi universitario sino ad un massimo di quattro anni.

L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto applicando, alla misura del contributo della pensione aggiuntiva vigente alla stessa data, i coefficienti indicati al secondo comma dell'art. 20.

Gli anni di laurea riscattati ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti gli effetti come anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva.

Art. 24.

L'adesione alla previdenza aggiuntiva comporta il versamento di un contributo annuo pari a quello obbligatorio maggiorato del 70 per cento.

Art. 25.

Il diritto alla pensione aggiuntiva sorge e cessa al sorgere e cessare del diritto alla pensione base.

L'importo della pensione aggiuntiva diretta è calcolato:

nella misura di cui al punto a) *dell'art. 7, per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva;*

nella misura di cui al punto b) *dell'art. 7, per ciascun anno di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva successivo al sedicesimo.*

Valgono per le pensioni aggiuntive, le norme di cui agli articoli 10, 11, 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 26.

Ai farmacisti iscritti che aderiscono alla previdenza aggiuntiva è data la facoltà di riscattare, a tale fine, gli anni di iscrizione all'Ente a partire dal 1959.

Il riscatto si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da riscattare, determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda, moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto *b)* dell'art. 7 per i coefficienti riportati nella tabella seguente; l'importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine:

Età	Coefficiente di riscatto
fino a 39 anni	6,69
da 40 a 44	10,04
da 45 a 52	13,38
da 53 a 59	17,39
da 60 a 64	15,38
da 65 a 69	12,04
da 70 ed oltre	8,03

È inoltre concessa a tutti gli [illegible]tti alla previdenza aggiuntiva la facoltà di riscattare a tale fine gli anni di iscrizione all'albo professionale antecedenti il 1959.

L'importo si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando, alla misura dell'importo annuo pro tempore di cui al punto *b)* dell'art. 7 i coefficienti riportati al quinto comma dell'art. 20. L'importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle 10.000 lire più vicine.

In ogni caso l'importo relativo ad ogni annualità da riscattare di cui al primo e terzo comma non può essere inferiore al contributo della pensione aggiuntiva vigente al momento della domanda di riscatto.

Gli anni riscattati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva.

Art. 27.

L'iscritto ha facoltà di versare l'ammontare dei valori di riscatto, determinati ai sensi dei precedenti articoli 20, 22, 23 e 26 entro e non oltre i sei mesi successivi a quello di presentazione della relativa domanda.

A richiesta dell'interessato il pagamento del valore di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi al tasso del 6% annuo, fino ad un massimo di tre annualità e comunque per un periodo non eccedente il compimento, da parte del richiedente, del sessantesimo anno di età o del quarantesimo anno di contribuzione; per il riscatto degli anni di laurea il valore di riscatto può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci annualità.

In caso di concessione della pensione l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione secondo le modalità appresso indicate:

a) per la pensione di vecchiaia i residui dei valori dei riscatti debbono essere versati all'Ente non oltre il primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico; decorsi tre mesi da tale data, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate alla data del conseguimento del diritto alla pensione;

b) per la pensione di anzianità i residui valori di riscatto debbono essere comunque versati all'Ente contestualmente alla domanda di pensione;

c) per la pensione di invalidità il versamento dell'importo residuo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del riconoscimento dello stato di invalidità ed il trattamento previdenziale relativo decorre parimenti dal primo giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda. Decorsi tre mesi da tale termine, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate alla data della notifica del riconoscimento dello stato di invalidità;

d) per le pensioni indirette o di reversibilità valgono le modalità indicate alla lettera *c)*; i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione.

Per la pensione indiretta o di reversibilità, il valore di riscatto residuo è ridotto proporzionalmente alla quota di pensione spettante ai superstiti.

Art. 28.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio nazionale può deliberare, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente e delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della lira, la concessione a partire dal 1° gennaio successivo, di una maggiorazione delle pensioni a titolo di caro vita.

Art. 29.

Le pensioni annue, di cui al presente capo, sono corrisposte in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie.

Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per dodicesimi.

Art. 30.

Per quanto non disposto nel presente regolamento per le condizioni cui è subordinato il diritto a pensione dei superstiti, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 31.

All'iscritto all'Ente posteriormente al 1° gennaio 1959, ma anteriormente al 6 ottobre 1966, è attribuito, ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, una anzianità aggiuntiva convenzionale di iscrizione di tanti anni quanti sono quelli interi successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con facoltà di esercitare il relativo riscatto.

Il riscatto indicato nel comma precedente si effettua mediante versamento di un importo pari, per ciascun anno da riscattare, alla media aritmetica dei contributi annuali posti a carico degli iscritti, per la gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'Ente, nei cinque anni precedenti quello della presentazione della domanda di riscatto.

Capo III

PREVIDENZA FAÇOLTATIVA

Art. 32.

L'Ente amministra una assicurazione facoltativa invalidità vecchiaia superstiti, cui possono essere iscritti i farmacisti iscritti all'Ente.

L'assicurazione predetta costituisce una sottogestione autonoma della sezione previdenza, con l'eccezione che le somme accantonate per l'assicurazione stessa formano una quota parte indivisibile dell'intero patrimonio dell'Ente.

Le entrate della sottogestione sono:

1) i contributi degli iscritti;
2) i frutti delle somme accantonate;
3) tutte le somme a giusto titolo destinate alla sottogestione.

Art. 33.

Il farmacista di età inferiore a sessantacinque anni compiuti che domanda l'iscrizione all'assicurazione facoltativa assume l'obbligo di versare per almeno un biennio un contributo di lire centoventimila annue.

Il contributo annuo può essere versato in unica rata, o in rate bimestrali anticipate di lire ventimila e può essere integrato mediante versamenti multipli del suo importo fino ad un massimo annuo di dieci volte.

I versamenti sono fatti in apposito conto corrente postale o in altro modo stabilito dall'Ente.

L'invio all'Ente di un versamento come sopra indicato equivale alla domanda di iscrizione all'assicurazione facoltativa.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può domandare l'iscrizione all'assicurazione facoltativa ai soli fini dell'operazione stabilita nell'ultimo comma del successivo art. 35.

Art. 34.

Le somme validamente pervenute all'Ente per l'assicurazione facoltativa sono registrate a nome dell'iscritto che ne ha titolo.

L'iscritto può liquidare in tutto o in parte il conto formato dal montante dei contributi registrati a suo nome posticipatamente ogni anno, composto al saggio di interesse effettivo annuo del 4,5%, purché abbia

compiuto il sessantacinquesimo anno di età o sia divenuto assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio dell'attività professionale o abbia effettuato versamenti complessivamente per almeno dieci annualità effettive.

Nel caso di morte dell'iscritto spetta la liquidazione del 75 per cento del conto indicato nel precedente comma ai seguenti superstiti:

al coniuge e ai figli minorenni;

ai figli maggiorenni purché inabili al lavoro e a carico dell'iscritto;

in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico dell'iscritto;

in mancanza anche dei genitori, ai fratelli inabili al lavoro e alle sorelle nubili o vedove a carico dell'iscritto.

La liquidazione è fatta per capi in caso di nucleo superstite plurimo; le quote spettanti ai minorenni sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nel caso di inabilità assoluta o permanente dell'iscritto a esercitare l'attività professionale, sopravvenuta almeno dopo cinque annualità effettive di contribuzione all'assicurazione facoltativa e accertata in conformità alle norme del precedente capo II, la liquidazione del conto d'importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere tale cifra.

L'iscritto cancellato dall'albo professionale, dopo almeno due annualità effettive di contribuzione, o i superstiti aventi causa ricevono d'ufficio la liquidazione dell'importo dei contributi registrati a norme dell'iscritto stesso fino alla data di cancellazione dall'albo.

Nel caso di decesso dell'iscritto, avvenuto dopo almeno cinque annualità effettive di contribuzione all'assicurazione facoltativa, la liquidazione ai superstiti del settantacinque per cento di importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere lire settecentocinquantamila.

Art. 35.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa, di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti ha facoltà di rinunciare alla liquidazione del conto spettantegli in conformità al precedente art. 34 e di domandare una pensione vitalizia, purché l'ammontare del conto non sia inferiore a un milione di lire.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente relativo all'età in anni compiuti dall'iscritto, riportato nella colonna «2» della tabella annessa al presente articolo.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa che sia riconosciuto inabile all'esercizio dell'attività professionale in conformità alle norme del precedente capo II, può esercitare la facoltà indicata nel primo comma del presente articolo e domandare una pensione qualunque sia la sua età e l'ammontare del suo conto.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente relativo all'età in anni compiuti dell'iscritto, riportata nella colonna «3» della tabella annessa al presente articolo.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avendone maturato il diritto, essa è richiesta. La pensione è pagata in dodici rate mensili posticipate più una rata in occasione delle festività natalizie ed è reversibile ai superstiti dell'iscritto con le modalità stabilite nel precedente art. 17.

L'orfano di iscritto, e il diverso superstite di età superiore a quarantacinque anni compiuti, può rinunciare alla quota della liquidazione del conto dell'iscritto, spettantegli in conformità al precedente art. 34, purché l'importo della quota stessa non sia inferiore a un milione di lire.

La pensione è corrisposta all'orfano fino al compimento della maggiore età; la pensione spettante al diverso superstite di età superiore a quarantacinque anni è vitalizia.

La misura annua della pensione si determina nei due casi moltiplicando l'ammontare della quota della liquidazione del conto dell'iscritto, spettante al superstite in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente, relativo all'età in anni del superstite stesso riportato rispettivamente nella colonna «4» per gli orfani e nella colonna «5» per i diversi superstiti della tabella annessa al presente articolo.

Il superstite riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile al lavoro ha facoltà di domandare la pensione, qualunque sia la sua età e l'ammontare della quota della liquidazione del conto dell'iscritto dante causa spettantegli in conformità al precedente art. 34.

La pensione è vitalizia subordinatamente alla permanenza della inabilità al lavoro.

La misura della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della quota sopra indicata per il coefficiente relativo all'età in anni compiuti del superstite riportato nella colonna «6» della tabella annessa al presente articolo.

Si applicano alla pensione a superstiti le modalità di pagamento indicate nel quinto comma del presente articolo.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può essere iscritto all'assicurazione facoltativa soltanto su versamento «una tantum» non inferiore ad un milione di lire.

La somma versata è immediatamente convertibile in pensione vitalizia reversibile ai superstiti; l'importo della pensione è determinato con le modalità stabilite dal secondo comma del presente articolo.

TABELLA DEI COEFFICIENTI
PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE IN PENSIONE

Età (anni compiuti)	Iscritti		Superstiti		
	Anziani	Inabili	Minorenni	Maggiorenni	Inabili
1	2	3	4	5	6
0			0,07418		
1			0,07387		
2			0,07595		
3			0,07861		
4			0,08169		
5			0,08522		
6			0,08928		
7			0,09397		
8			0,09947		
9			0,10593		
10			0,11368		
11			0,12309		
12			0,13475		
13			0,14957		
14			0,16900		
15			0,19554		0,176688
16			0,23395		0,179620
17			0,29441		0,182725
18			0,40345		0,186033
19			0,65860		0,189573
20		0,135739	0,96154		0,193367
21		0,121822			0,177286
22		0,113992			0,165117
23		0,107023			0,155560
24		0,101588			0,147826
25		0,097269			0,141471
26		0,093823			0,136247
27		0,091099			0,131970
28		0,088989			0,128487
29		0,087401			0,125650
30		0,086242			0,123330
31		0,085417			0,121400
32		0,084827			0,119753
33		0,084405			0,118328
34		0,084112			0,117089
35		0,083911			0,116003
36		0,083777			0,115028
37		0,083697			0,114144
38		0,083664			0,113332
39		0,083655			0,112573
40		0,083696			0,111874
41		0,083780			0,111229
42		0,083903			0,110666
43		0,084049			0,110150
44		0,084209			0,109683
45		0,084399		0,064953	0,109287
46		0,084614		0,066040	0,108956
47		0,084851		0,067170	0,108684
48		0,085077		0,068413	0,108483
49		0,085444		0,069706	0,108363
50		0,085819		0,071082	0,108338
51		0,086254		0,072546	0,108423
52		0,086775		0,074107	0,108454
53		0,087314		0,075773	0,108485
54		0,088081		0,077557	0,108516
55		0,088884		0,079472	0,108547
56		0,089810		0,081528	0,108578
57		0,090871		0,083730	0,108609
58		0,092088		0,086093	0,108640
59		0,093490		0,088638	0,108671
60		0,093575		0,091393	0,108702
61		0,093660		0,094377	0,108733
62		0,093745		0,097611	0,108764
63		0,093830		0,101126	0,108795
64		0,093915		0,104937	0,108826
65	0,094000			0,109066	
66	0,097900			0,113549	
67	0,102100			0,118436	
68	0,106840			0,123755	
69	0,112050			0,129532	
70	0,117657			0,135816	
71	0,122599			0,142664	
72	0,127971			0,150074	
73	0,133760			0,158035	
74	0,140026			0,166597	
75	0,146776			0,175855	
76	0,154048			0,185898	
77	0,161894			0,196757	
78	0,170453			0,208312	
79	0,179721			0,220556	
80 e oltre	0,190065			0,233760	

Art. 36.

Dopo la presentazione di ciascun bilancio tecnico, ove lo stesso metta in luce l'esistenza di un avanzo, potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione l'adeguamento delle rendite dell'assicurazione facoltativa, in relazione alle variazioni del costo della vita rilevato dall'ISTAT. La deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Almeno ogni triennio si esegue il bilancio tecnico dell'assicurazione facoltativa, che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto non stabilito nel presente capo III, valgono per analogia le norme del precedente capo II, sezione I.

Il Consiglio nazionale dell'Ente delibera in materia di tariffe e di liquidazione dell'assicurazione facoltativa disciplinata nel presente capo III.

L'assicurazione facoltativa avrà inizio appena raggiunto il numero di duecento domande di iscrizione.

Capo IV

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 37.

Le prestazioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto o loro legali rappresentanti.

Art. 38.

Per conseguire le prestazioni previdenziali previste dal presente regolamento, l'avente diritto dovrà far pervenire all'Ente i documenti che questo richiederà per il controllo del relativo diritto.

TITOLO III

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 39.

La sezione assistenza provvede alla concessione di prestazioni temporanee o continuative agli iscritti e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia, disoccupazione involontaria e di inabilità temporanea al lavoro.

Art. 40.

Le entrate della sezione sono costituite:

a) da un contributo annuo degli iscritti approvato dal consiglio nazionale;

b) da lasciti, donazioni o redditi patrimoniali delle attività di pertinenza della sezione stessa;

c) da uno stanziamento integrativo che potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione stornando l'importo dalle attività della sezione previdenza, fermi restando i diritti degli iscritti alla sezione stessa.

Art. 41.

Lo stato di bisogno da parte dell'iscritto o suoi superstiti deve essere comprovato.

L'Ente può disporre ogni preventivo accertamento.

L'importo dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinato caso per caso in relazione alle necessità dell'interessato, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente.

Art. 42.

Parte della disponibilità esistente nella sezione assistenza potrà essere impiegata per particolari forme assistenziali non previste nei precedenti articoli e deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 43.

L'iscritto o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono rivolgere domanda all'Ente per il tramite e con il parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza, corredata dai necessari documenti.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 44.

Le prestazioni corrisposte dall'Ente sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro Ente erogatore.

Art. 45.

Contro i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento e in genere l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenuto è ammesso ricorso in via amministrativa al consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

88A1472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi per il trattamento dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

analisi delle politiche pubbliche.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

storia delle codificazioni moderne.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1526

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

pianificazione territoriale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

psicologia scolastica;

storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

petrografia applicata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale odontostomatologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1527

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1988, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 165, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano del valore stimato di L. 64.600.000, disposto dalla signora Romilda Majocchi ved. Tarchi, nata a Milano l'11 marzo 1892 ed ivi deceduta il 9 luglio 1985, con testamento pubblico 13 dicembre 1984, n. 10 di repertorio AUV, con richiesta di registrazione 9 ottobre 1985, n. 21119 di repertorio e n. 2527 di raccolta, registrato in Milano il 17 ottobre 1985 al n. 20217, ser. H.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1988, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 166, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in tre unità immobiliari siti in Milano ed in beni mobili del valore stimato di L. 179.679.100, disposto dalla sig.ra Maria Tessera ved. Franzosi, nata a Senna Lodigiana (Milano) il 7 ottobre 1892 e deceduta in Milano il 3 maggio 1985, con testamento pubblico 26 gennaio 1984, n. 18 di repertorio, con richiesta di registrazione 15 maggio 1985, n. 9231 di fascicolo e n. 40066 di repertorio, registrato in Lodi il 22 maggio 1985, al n. 1763.

88A1518

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Moro» di Terlizzi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 19 novembre 1987, prot. n. 11554, la scuola media statale «A. Moro» di Terlizzi (Bari) è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000 dal personale docente e non docente della medesima scuola nonché dagli amici del defunto prof. Vincenzo Giangregorio, al fine di costituire una borsa di studio intestata al «Prof. Vincenzo Giangregorio».

88A1519

Autorizzazione alla scuola media statale «Col di Lana» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma del 18 dicembre 1987, prot. n. 33588/1.28.1 la scuola media statale «Col di Lana» di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di quattro certificati di credito del Tesoro, del valore nominale complessivo di L. 4.000.000 destinata all'istituzione di due borse annuali di studio a beneficio di alunni meritevoli, per onorare la memoria dell'ex alunna della stessa scuola, Laura Barbone deceduta per grave malattia.

88A1520

MINISTERO DEL TESORO

Media dei titoli del 31 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,725
» » » » 1- 9-1983/88	100,950
» » » » 1-10-1983/88	100,950
» » » » 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	102,800
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,775
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	101,175
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,225
» » » » 1-11-1984/91	101,025
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	99,850
» » » » 18- 4-1986/92	98,050
» » » » 19- 5-1986/92	96,625
» » » » 20- 7-1987/92	98,450
» » » » 19- 8-1987/92	95,525
» » » » 18- 6-1986/93	95,525
» » » » 17- 7-1986/93	95,775
» » » » 19- 8-1986/93	95,900
» » » » 18- 9-1986/93	98,375
» » » » 20-10-1986/93	96,700
» » » » 1- 2-1985/95	99,275
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	94,025
» » » » 1- 5-1985/95	93,425
» » » » 1- 6-1985/95	93,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,575
» » » » 1- 8-1985/95	95,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,925
» » » » 1-10-1985/95	94,875
» » » » 1-11-1985/95	95,450
» » » » 1-12-1985/95	95,825
» » » » 1- 1-1986/96	96,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,375
» » » » 1- 2-1986/96	97,200
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95,325
» » » » 1- 6-1986/96	95,400
» » » » 1- 7-1986/96	95,225
» » » » 1- 8-1986/96	94,700
» » » » 1- 9-1986/96	95 —
» » » » 1-10-1986/96	94,375
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1987/97	96,375
» » » » 1- 2-1987/97	96,225
» » » » 18- 2-1987/97	96,300
» » » » 1- 3-1987/97	95,300
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,025
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,925
» » » 12,50% 1-10-1988	101,450
» » » 12,50% 1-11-1988	101,875
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,425
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,775
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,425
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,750
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,550
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	97 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,975
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,625
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,625
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,300
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,700
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,950
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,125
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	—
» » » » 22-11-1982/89 13%	—
» » » » 1983/90 11,50%	—
» » » » 1984/91 11,25%	—
» » » » 1984/92 10,50%	—
» » » » 1985/93 9,60%	—
» » » » 1985/93 9,75%	—
» » » » 1985/93 9,00%	—
» » » » 1985/93 8,75%	—
» » » » 1986/94 8,75%	—
» » » » 1986/94 6,90%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M31038

MINISTERO DEL TESORO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1232,300	1232,300	1232,20	1232,300	1232,300	1232,30	1232,300	1232,300	1232,300	1232,30
Marco germanico	741,800	741,800	744,50	741,800	741,800	741,80	741,800	741,800	741,800	741,80
Franco francese	218,600	218,600	219,50	218,600	218,600	218,65	218,710	218,600	218,600	218,60
Fiorino olandese	661,900	661,900	662 —	661,900	661,900	661,32	660,750	661,900	661,900	661,90
Franco belga	35,439	35,439	35,55	35,439	35,439	35,45	35,479	35,439	35,439	35,43
Lira sterlina	2327,500	2327,500	2324 —	2327,500	2327,500	2328,45	2329,400	2327,500	2327,500	2327,50
Lira irlandese	1982 —	1982 —	1984 —	1982 —	1982 —	1983,20	1984,400	1982 —	1982 —	—
Corona danese	193,920	193,920	193,38	193,920	193,920	193,96	194 —	193,920	193,920	193,92
Dracma	9,295	9,295	9,30	9,295	—	—	9,310	9,295	9,295	—
E.C.U.	1540,400	1540,400	1539 —	1540,400	1540,400	1541,45	1542,500	1540,400	1540,400	1540,40
Dollaro canadese	998,500	998,500	997 —	998,500	998,500	999 —	999,500	998,500	998,500	998,50
Yen giapponese	9,932	9,932	9,965	9,932	9,932	9,94	9,955	9,932	9,932	9,93
Franco svizzero	899,450	899,450	905 —	899,450	899,450	904,47	903,500	899,450	899,450	899,45
Scellino austriaco	105,645	105,645	105,80	105,645	105,645	105,60	105,560	105,645	105,645	105,64
Corona norvegese	196,680	196,680	197,50	196,680	196,680	196,84	197 —	196,680	196,680	196,68
Corona svedese	210 —	210 —	209,75	210 —	210 —	209,65	209,300	210 —	210 —	210 —
FIM	308,200	308,200	308,25	308,200	308,200	307,97	307,750	308,200	308,200	—
Escudo portoghese	9,031	9,031	9,04	9,031	9,031	9,04	9,060	9,031	9,031	9,03
Peseta spagnola	11,137	11,137	11,14	11,137	11,137	11,16	11,135	11,137	11,137	11,13
Dollaro australiano	913,500	913,500	912 —	913,500	913,500	913,25	913 —	913,500	913,500	913,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1232,300
Marco germanico	741,800
Franco francese	218,655
Fiorino olandese	661,325
Franco belga	35,459
Lira sterlina	2328,450
Lira irlandese	1983,200
Corona danese	193,960
Dracma	9,302
E.C.U.	1541,450
Dollaro canadese	999 —
Yen giapponese	9,943
Franco svizzero	901,475
Scellino austriaco	105,602
Corona norvegese	196,840
Corona svedese	209,650
FIM	307,975
Escudo portoghese	9,045
Peseta spagnola	11,136
Dollaro australiano	913,250

Media dei titoli del 1° aprile 1988

Titolo					Scadenza	Media
Rendita 5% 1935						65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica)					1975-90	100 —
» 9%	»	»			1976-91	98,700
» 10%	»	»			1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)						104,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97						97,250
Certificati di credito del Tesoro 11%					1- 1-1987/92	101,475
»	»	»	TR 2,5%		1983/93	91,350
»	»	»	Ind. ENI		1-8-1988	100,350
»	»	»	»	EFIM	1-8-1988	100,850
»	»	»	»		1- 5-1984/88	100,075
»	»	»	»		1- 6-1984/88	100,275
»	»	»	»		1- 7-1983/88	100,625
»	»	»	»		1- 8-1983/88	100,800
»	»	»	»		1- 9-1983/88	100,950
»	»	»	»		1-10-1983/88	101 —
»	»	»	»		15- 7-1985/90	99,750
»	»	»	»		16- 8-1985/90	99,800
»	»	»	»		18- 9-1985/90	99,400
»	»	»	»		18-10-1985/90	99,500
»	»	»	»		1-11-1983/90	102,625
»	»	»	»		18-11-1985/90	99,625
»	»	»	»		1-12-1983/90	102,750
»	»	»	»		18-12-1985/90	99,900
»	»	»	»		1- 1-1984/91	102,925
»	»	»	»		17- 1-1986/91	99,750
»	»	»	»		1- 2-1984/91	102,900
»	»	»	»		18- 2-1986/91	99,450
»	»	»	»		1- 3-1984/91	101,975
»	»	»	»		18- 3-1986/91	99,850
»	»	»	»		1- 4-1984/91	102,050
»	»	»	»		1- 5-1984/91	101,750
»	»	»	»		1- 6-1984/91	101,800
»	»	»	»		1- 7-1984/91	101,125
»	»	»	»		1- 8-1984/91	101,300
»	»	»	»		1- 9-1984/91	101,250
»	»	»	»		1-10-1984/91	101,150
»	»	»	»		1-11-1984/91	101,050
»	»	»	»		1-12-1984/91	100,500
»	»	»	»		1- 1-1985/92	100,325
»	»	»	»		1- 2-1985/92	99,875
»	»	»	»		18- 4-1986/92	98,175
»	»	»	»		19- 5-1986/92	96,500
»	»	»	»		20- 7-1987/92	98,350
»	»	»	»		19- 8-1987/92	98,250
»	»	»	»		18- 6-1986/93	95,525
»	»	»	»		17- 7-1986/93	95,925
»	»	»	»		19- 8-1986/93	95,800
»	»	»	»		18- 9-1986/93	95,725
»	»	»	»		20-10-1986/93	96,825
»	»	»	»		1- 2-1985/95	99,325
»	»	»	»		1- 3-1985/95	94,500
»	»	»	»		1- 4-1985/95	93,950
»	»	»	»		1- 5-1985/95	93,375
»	»	»	»		1- 6-1985/95	93,575
»	»	»	»		1- 7-1985/95	95,500
»	»	»	»		1- 8-1985/95	95,300

Titolo				Scadenza	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 9-1985/95	94,975
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,825
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,375
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,625
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,050
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95.375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	94.625
»	»	»	»	1-12-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95.200
Buoni Tesoro Pol.			12,25%	1- 5-1988	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1988	100,825
»	»	»	12,50%	1-10-1988	101.425
»	»	»	12.50%	1-11-1988	102,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1989	102,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1989	102,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1989	102,825
»	»	»	12,00%	1- 4-1989	102,500
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	101 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	104 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	97,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	104,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	97.350
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	104.650
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	97,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	103,550
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	97,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	101 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	97,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	100,250
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	96,900
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99 —
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,100
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99.075
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,600
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,575
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96.500
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,300
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	105,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,575
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,950
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1982/89 14%	105,500
»	»	»	»	22-11-1982/89 13%	107,600
»	»	»	»	1983/90 11,50%	108,100
»	»	»	»	1984/91 11,25%	109,050
»	»	»	»	1984/92 10,50%	105.450
»	»	»	»	1985/93 9,60%	105,850
»	»	»	»	1985/93 9,75%	106,650
»	»	»	»	1985/93 9,00%	103,600
»	»	»	»	1985/93 8,75%	103 —
»	»	»	»	1986/94 8,75%	103,250
»	»	»	»	1986/94 6,90%	94,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M01048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988, il rag. Giovanna Gambale residente a Montemarano (Avellino), in contrada S. Giovanni, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Venere», con sede in Monteforte Irpino (Avellino), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 24 aprile 1985, in sostituzione del dott. Lavanga Agricolo.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1988, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «S.I.M.A. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), costituita il 29 ottobre 1975 per rogito notaio Nicola Pesce ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Domenico Rizzo.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, il dott. Adolfo Alonzi, via S. Lucia, Sora (Frosinone), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ing. Alfredo Visocchi», con sede in Atina (Frosinone), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 28 marzo 1969 in sostituzione del dott. Lucarelli Guglielmo che non ha accettato l'incarico.

88A1504

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221